



Direzione Ambiente

Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali

graziano.volpe@regione.piemonte.it

Data **27 MAG. 2013**

Protocollo **4593** /DB10.13

Classificazione **13.80.10**

Al Comune di
Villadossola – Ufficio Tecnico
PEC:
tecnico@pec.comune.villadossola.vb.it

Oggetto: Articolo 5, comma 9, del d.p.r. 412/1993 sostituito dall'articolo 34, comma 53 del decreto legge 179/2012 (convertito con legge 221/2012). Scarico a parete dei fumi provenienti da impianti termici civili.

A seguito di alcune sollecitazioni pervenute, si forniscono alcuni chiarimenti in merito al coordinamento delle prescrizioni regionali di cui alla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 (Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento) con le novità introdotte dal d.l. 179/2012 (convertito con legge 221/2012) in materia di scarico a parete dei fumi provenienti da impianti termici civili.

Come noto, l'articolo 34, comma 53, del decreto legge 179/2012 (convertito con legge 221/2012) ha radicalmente mutato la disciplina in questione sostituendo integralmente il comma 9 dell'articolo 5 del d.p.r. 412/1993 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

Tale previsione e più in generale le disposizioni statali dettate in materia di tutela della qualità dell'aria e di rendimento energetico dell'edilizia, sono integrate e dettagliate dalle specifiche disposizioni regionali di settore.

In particolare lo stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento (emanato in attuazione della legge regionale 43/2000) sin dalla sua originaria formulazione costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico ed è finalizzato al miglioramento progressivo della qualità dell'aria a salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini.

I contenuti del suddetto Piano sono legittimati dallo stesso legislatore statale di settore, il quale – nell'individuare gli obiettivi di qualità dell'aria volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso e, più nel dettaglio, i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di particolari sostanze

inquinanti (quali ad esempio il biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10 e PM2,5) – affida alle regioni la programmazione delle relative misure attuative onde garantire sul territorio di propria competenza il perseguimento degli stessi ed al contempo il rispetto dei limiti di emissione prefissati.

Preme sottolineare come tali prescrizioni statali e regionali si collocano all'interno di un quadro normativo ultra nazionale, dovendo dare attuazione alle specifiche direttive dell'Unione europea in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, con conseguenti procedure di infrazione a carico dei vari Stati in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Unione europea e di inosservanza delle ulteriori disposizioni dettate dalla stessa in materia.

Considerata l'esigenza di garantire gli adempimenti e gli obiettivi fissati a livello europeo e valutate le differenti caratteristiche geo morfologiche del territorio italiano, il legislatore statale, nel dare attuazione alle specifiche direttive della Unione europea, ha costantemente affidato alle singole regioni l'adozione dei suddetti Piani, affidando alle stesse il potere di innalzare i livelli di tutela della qualità dell'aria adottando prescrizioni più restrittive o diversificate da regione a regione in relazione alle specifiche esigenze del proprio territorio.

Lo stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento operante prima dell'approvazione della d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009, dava attuazione al d.lgs. 351/1999 (a sua volta attuativo della direttiva 96/62/CE).

Il vigente stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento risulta oggi coerente con le disposizioni recate dal d.lgs. 155/2010 (a sua volta attuativo della Direttiva 2008/50/CE) e con quelle contenute nella Parte V del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

Occorre tuttavia rilevare come il filone normativo di tutela della qualità dell'aria risulti correlato al filone normativo in materia di rendimento energetico degli edifici, incidendo entrambi sui sistemi di condizionamento (climatizzazione estiva ed invernale) a servizio degli edifici e di conseguenza richiedono una disciplina coordinata, sebbene attuino in via diretta finalità e normative sul piano europeo, nazionale e regionale distinte.

In un'ottica di coordinamento tra i due filoni normativi la d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968 risponde al duplice intento della salvaguardia della qualità dell'aria (in ossequio alla l.r. 43/2000) e del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici (v. d.lgs. 192/2005 e l.r. 13/2007).

Con particolare riferimento alla tematica in esame ed entrando nel merito delle relative prescrizioni dettate dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009, assume rilievo il paragrafo 1.5 (Generatori di calore) laddove si legge *“I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. Eventuali deroghe possono essere concesse con provvedimento del responsabile della struttura comunale competente. Nel caso di sostituzione di generatore di calore esistente collegato a canna fumaria collettiva ramificata (UNI 10640) o*

originariamente dotato di scarico a parete è consentita la deroga di quanto previsto al punto precedente qualora sussistano le condizioni espresse dall'articolo 5, comma 9 del d.p.r. 412/1993 e il generatore di calore installato presenti un rendimento utile conforme a quanto previsto nell'Allegato 5, lettera a)."

In ragione della sovra accennata esigenza di coordinamento con la normativa statale in materia di rendimento energetico dell'edilizia, la d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968 prevede un rinvio alle condizioni stabilite nell'articolo 5, comma 9 del d.p.r. 412/1993, che come si già detto reca disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione della legge 10/1991 a sua volta recante norme di attuazione del Piano energetico nazionale (innovate in parte dal richiamato d.lgs. 192/2005).

Si è visto in apertura della presente disamina come l'articolo 5, comma 9 del d.p.r. 412/1993, sia stato riscritto dal d.l. 179/2012.

Prima di essere integralmente sostituito il comma 9 sanciva il principio dello scarico a tetto dei fumi provenienti dagli impianti termici civili, ammettendo in via eccezionale la possibilità di uno scarico dei fumi a parete solo nei casi tassativi di mera sostituzione di generatori di calore individuali (dunque senza esecuzione di interventi di nuova installazione, ristrutturazione o di trasformazione), nonché di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici individuali in edifici esistenti sprovvisti di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili allo scopo.

Nei casi suddetti, lo scarico dei fumi a parete era ammesso a condizione che si adottassero generatori di calore appartenenti alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297 (recante prescrizioni inerenti alle caldaie, per riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi, di tipo B equipaggiate con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW).

La Regione Piemonte, ha limitato la possibilità dello scarico a parete ai soli casi di sostituzione *"di generatore di calore esistente collegato a canna fumaria collettiva ramificata (UNI 10640) o originariamente dotato di scarico a parete è consentita la deroga di quanto previsto al punto precedente qualora sussistano le condizioni espresse dall'articolo 5, comma 9 del d.p.r. 412/1993 e il generatore di calore installato presenti un rendimento utile conforme a quanto previsto nell'Allegato 5, lettera a)."*

Studi di settore hanno dimostrato come gli scarichi diretti a parete rispetto allo scarico a tetto provocano un oggettivo peggioramento locale della qualità dell'aria, in particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx).

Per tale ragione il legislatore (in primis statale) ha da tempo sancito il principio della evacuazione dei fumi a tetto, indicando precise regole per evitare il loro ristagno e quindi l'inquinamento a terra e di conseguenza limitando le possibilità di deroga ai soli casi di stretta necessità o di forza maggiore (ad esempio edifici sprovvisti di impianti centralizzati e di sistemi di evacuazione a tetto), salvaguardando un'esigenza di

contemperamento con specifiche esigenze locali che rendessero doverose disposizioni in deroga.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 179/2012 il nuovo comma 9 - dopo aver ribadito la regola generale che negli edifici costituiti da più unità immobiliari, gli impianti termici siano collegati a canne fumarie o sistemi di evacuazione abbiano uno sbocco sopra il tetto - ammette la possibilità di deroga e dunque di uno sbocco a parete in presenza delle seguenti condizioni:

- qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla norma tecnica UNI EN 297 o UNI EN 483 o UNI EN 15502;
- il posizionamento dei terminali di scarico sia eseguito nel rispetto della norma UNI 7129 e successive integrazioni.

La norma UNI 7129 fissa i criteri per la progettazione e l'installazione dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione provenienti da impianti termici sino a 35 KW.

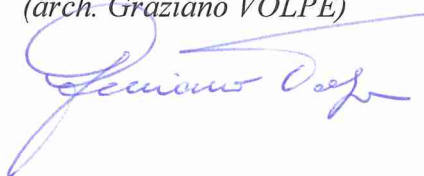
Alla luce di tutte le suddette considerazioni ed in particolare in un'ottica di salvaguardia dei poteri regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, la scrivente Amministrazione ritiene che le prescrizioni contenute nel menzionato paragrafo 1.5 non risultino incise o superate dalle novità introdotte dal d.l. 179/2012, bensì si coordinino con il rinnovato articolo 5, comma 9, del d.p.r. 412/1993, stante l'espresso rinvio effettuato dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009.

Quest'ultimo, peraltro, non può che essere inteso in un senso per così dire dinamico, ossia riferito alla formulazione della norma di volta in volta vigente e dunque comprensiva di eventuali modifiche successive.

In conclusione, continua a trovare applicazione, sul territorio regionale, la regola generale sancita nel paragrafo 1.5 della d.g.r. 46-11968, secondo cui i prodotti della combustione devono essere scaricati a tetto, fatti salvi i casi di deroga ivi previsti che, atteso il richiamo dell'articolo 5, comma 9 del d.p.r. 412/1993, ammettono l'installazione di generatori di calore a gas a condensazione che appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla norma tecnica UNI EN 297 o UNI EN 483 o UNI EN 15502 ed il posizionamento dei terminali di scarico sia eseguito nel rispetto della norma UNI 7129 e successive integrazioni.

Nel rimanere a disposizione per ogni altro chiarimento si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
(arch. *Graziano VOLPE*)



Referenti:
Adriano Mussinatto/Adriano Chisci/Annamaria Cucurachi
Tel.011/4324679-011/4325765-011/4325294